



COMUNE DI CASSANO DELLE MURGE

70020 - PROVINCIA DI BARI - P.I. 00878940725

UFFICIO TRIBUTI - Piazza A. Moro n.10 - Tel. 080/3211200 - Fax 080/3211320

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA COMPONENTE TASSA RIFIUTI (T.A.R.I.) DELL' IMPOSTA UNICA COMUNALE (I.U.C.)

art.1 comma 639 e ss. della Legge 147/2013 e ss.mm.ii.

Approvato con D.C.C. n. 21 del 04/09/2014

*Coordinato ed aggiornato con le modifiche
introdotte dalle*

D.C.C. n. 8 del 30/04/2015

D.C.C. n. 7 del 28/04/2022

INDICE

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO	3
Art. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI	3
Art. 3 - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI.....	3
Art. 4 - SCUOLE	4
Art. 5 - SUPERFICI.....	4
Art. 6 - ESCLUSIONI.....	4
Art. 7 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI.....	5
Art. 8 - IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI	6
Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO.....	6
Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE.....	7
Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE	8
Art. 12 - ZONE SERVITE.....	9
Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA	9
Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO.....	10
ART. 14 BIS - ESCLUSIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.....	11
Art. 15 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI E LORO CUMULO	12
Art. 16 - TASSA GIORNALIERA	13
Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE	13
Art. 18 - TERMINI, DECORRENZA E CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI	13
Art. 19 - VERSAMENTI	15
Art. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.-TA.RI.....	15
Art. 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI	15
Art. 22 - SANZIONI ED INTERESSI.....	16
Art. 23 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE	17
Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA.....	17
Art. 25 - RIMBORSI.....	17
Art. 26 - IMPORTI MINIMI.....	17
Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI.....	17
Art. 28 - NORMA DI RINVIO	17
Art. 29 - TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI 2013 TARDIVAMENTE DICHIARATA	18
Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE.....	18

Art. 1 - DISCIPLINA DELLA TASSA E OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. L'art.1, commi 639 e ss. della Legge 147/2013 istituisce a decorrere dal 01.01.2014 l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), che si articola in tre componenti tra cui la Tassa sui Rifiuti (TA.RI.). La TA.RI., disciplinata dai commi 641 e ss., è destinata alla copertura del costo del servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento.
2. Il regolamento in oggetto, adottato dal Comune nell'esercizio della potestà regolamentare di cui all'art. 52 del D.Lgs. 446/1997 per espressa previsione del comma 702 dello stesso art.1 Legge 147/2013, disciplina a livello regolamentare, sulla base delle specificità del Comune di Cassano delle Murge, l'imposta Unica Comunale I.U.C. di cui al comma 1 limitatamente alla componente relativa alla tassa sui rifiuti (TA.RI.).

Art. 2 - DEFINIZIONE DI RIFIUTO E ASSIMILAZIONE DEI RIFIUTI SPECIALI AGLI URBANI

1. Per la gestione e classificazione dei rifiuti e per le sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti si rinvia alle disposizioni del D. Lgs. n. 152/2006, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le norme disciplinanti l'assimilazione dei rifiuti speciali ai rifiuti urbani sono contenute nel regolamento comunale di igiene urbana, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 45 del 28.12.2011.

Art. 3 - PRESUPPOSTO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA E DEFINIZIONI

1. Presupposto per l'applicazione della tassa è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Definizioni:
 - a. *locali*: strutture stabilmente infisse al suolo coperte e chiuse su almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie
 - b. *aree scoperte*: superfici prive di "locali" di cui alla lett.a). Ad esempio rientrano tra le aree scoperte le tettoie, i balconi, i parcheggi scoperti, ecc.;
 - c. *utenze domestiche*: superfici adibite a civile abitazione e relative pertinenze;
 - d. *utenze non domestiche*: superfici diverse da quelle domestiche, tra cui le comunità, le attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e le attività produttive in genere.
3. Ai sensi dell'art.1 comma 641 Legge 147/2013 sono escluse da tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
4. La tassa è dovuta anche se il locale e le aree non vengono utilizzati purché risultino predisposti all'uso.
5. Per le utenze domestiche la residenza anagrafica, la presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di rete (ad es. gas, luce, informatica, telefonia) costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente potenzialità di produzione rifiuti. Il cambio di residenza non comporta automaticamente la cessazione dell'obbligazione per il servizio di gestione dei rifiuti urbani.
6. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione opera, dalla data di attivazione di almeno uno dei servizi pubblici di rete, o dalla data desumibile da atti (licenze,

autorizzazioni, iscrizioni, ecc.) o fatti (arredi, macchinari, attrezzature, ecc.) che rendano i locali predisposti all'uso.

7. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione della tassa.

Art. 4 - SCUOLE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 655 della Legge 147/2013 la tassa dovuta per il servizio di gestione rifiuti delle istituzioni scolastiche statali resta disciplinato dall'art.33-bis del D.L. 248/2007 convertito con modificazioni dalla Legge 31/2008. Il costo relativo alla gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche è sottratto dal costo che deve essere coperto con il tributo in oggetto.

Art. 5 - SUPERFICI

1. Sono assoggettati a tassa i locali e/o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e insistenti totalmente o prevalentemente nel territorio comunale.
2. Ai sensi dei commi 645 e 648 dell'art.1 Legge 147/2013 la superficie assoggettabile a tassa corrisponde, per tutte le unità immobiliare iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano e per le aree scoperte, alla superficie calpestabile. Solo quando potranno considerarsi attuate compiutamente le procedure di cui al comma 647 del medesimo art. 1 potrà trovare applicazione il criterio di assoggettamento a tassazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria nella misura dell'80% della superficie catastale, a decorrere dal primo gennaio dell'anno successivo all'emanazione di apposito provvedimento da parte dell'Agenzia delle Entrate previa formale comunicazione ai contribuenti, da parte del Comune, delle nuove superfici trasmessa anche congiuntamente all'avviso di pagamento.
3. In caso il contribuente denunci una superficie inferiore all'80% della superficie catastale, in attesa del concludersi delle procedure di cui al comma 2, l'Ufficio Tributi potrà richiedere allo stesso opportuna documentazione attestante la superficie calpestabile.
4. La superficie calpestabile dei "locali" è misurata al filo interno dei muri con esclusione di quella parte con altezza minima di m. 1,50. La superficie calpestabile delle "aree scoperte" soggette al tributo è misurata a filo del perimetro .
5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è uguale o maggiore di 0,50. In caso contrario è arrotondata al metro quadro inferiore.
6. Nell'ipotesi di distributori di carburante la tassa si applica, oltre ai locali, all'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, ad una superficie forfettaria pari a 10 mq per braccio di erogazione.
7. Per le superfici da considerare ai fini dell'applicazione della TA.RI. e da accertare si applicano le disposizioni di cui all'art.1 comma 646 Legge 147/2013.

Art. 6 - ESCLUSIONI

1. Sono esclusi da tassa i locali e le aree oggettivamente non suscettibili di produrre rifiuti urbani (comma 641 art.1 Legge 147/2013).
2. Presentano le caratteristiche di cui al comma 1 i locali e le aree che non possono produrre rifiuti o per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati o perché

risultino in obiettive condizioni di non utilizzabilità nel corso dell'anno, qualora tali circostanze siano indicate nella dichiarazione originaria o di variazione e debitamente riscontrate in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o ad idonea documentazione.

Sono tali, a titolo meramente esemplificativo:

- a. centrali termiche e locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici (quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili) ove non si abbia, di regola, presenza umana;
 - b. unità immobiliari a destinazione abitativa prive di mobili e suppellettili e sprovviste di contratti attivi di fornitura di servizi pubblici a rete;
 - c. la parte degli impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali, ferma restando la tassabilità degli spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e in genere delle aree destinate al pubblico;
 - d. fabbricati oggettivamente inagibili e di fatto inutilizzati;
 - e. fabbricati oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in presenza di regolare licenza, permesso, concessione o autorizzazione limitatamente al periodo di validità del provvedimento e, comunque, non oltre la data di effettiva ultimazione dei lavori.
3. Le circostanze di cui ai commi precedenti devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione (disciplinata nei successivi articoli) ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione.

Art. 7 - RIDUZIONE DI SUPERFICIE PER PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. Secondo quanto previsto dall'art.1 comma 649 primo periodo della Legge 147/2013 nella determinazione della superficie assoggettabile al tributo non si tiene conto di quella parte di essa ove si formano, in modo prevalente e continuativo, rifiuti speciali al cui smaltimento è tenuto il produttore, a condizione che esso ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Laddove non sia possibile determinare in maniera puntuale le superfici di cui al comma 1, stante la contestuale produzione anche di rifiuti speciali assimilati, ai sensi del combinato disposto dell'art.1 commi 649 e 682 Legge 147/2013 l'individuazione delle superfici è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera area di lavorazione le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Tipologia di attività % di riduzione della superficie promiscua:

ATTIVITÀ	RIDUZIONE
Attività industriali / artigianali	30 %
Ambulatori medici e dentistici	10 %

2.bis La TARI e' dovuta nella misura massima del 20 per cento della tariffa, in caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.

3. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco di cui al comma 2, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti speciali.

4. Per usufruire delle riduzioni di cui ai precedenti punti, i titolari delle suddette attività devono presentare all'Ufficio Tributi, entro il 20 gennaio dell'annualità successiva, apposita attestazione con allegati:
 - a. Copia del contratto stipulato con le imprese specializzate ed autorizzate al ritiro e smaltimento di rifiuti speciali, per il conferimento e smaltimento dei rifiuti speciali non assimilabili da loro prodotti;
 - b. Copie dei formulari dei rifiuti relativi all'attività di raccolta e recupero, distinti per codice CER.

Art. 8 - IMBALLAGGI SECONDARI E TERZIARI

1. In linea con le previsioni del D.Lgs. 22/1997 e del D.Lgs. 152/2006 – tra cui gli obblighi imposti dall'art.38 comma 9 D.Lgs. 22/1997 e dall'art.221 comma 10 D.Lgs. 152/2006 e i divieti previsti dall'art.43 D.Lgs. 22/1997 e dall'art.226 D.Lgs.152/2006 - e in applicazione dei criteri di cui al D.P.R. 158/1999, la tariffa della tassa si intende rapportata alla sola potenziale produttività di rifiuto urbano ed assimilato dell'intera area, con esclusione quindi di qualsiasi incidenza sulla tariffa della presenza di imballaggi secondari e terziari avviati a recupero e del loro eventuale smaltimento.

Art. 9 - DETERMINAZIONE DELLA TARIFFA DEL TRIBUTO

1. Il tributo, ai sensi dell'art.1 comma 650 del Legge 147/2013, è corrisposto in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. La tariffa del tributo, ai sensi dell'art.1 comma 652 Legge 147/2013, è commisurata alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte, nonché al costo del servizio sui rifiuti, in modo che sia assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio, compresi i costi di smaltimento di cui all'art.15 del D.Lgs.36/2003, e dei criteri determinati con il presente regolamento, tenuto conto della specificità che presenta la realtà del territorio di Cassano delle Murge e del dato di esperienza relativo all'applicazione del previgente tributo sui rifiuti.
3. Le attività caratterizzate da coefficienti di produttività simili vengono aggregate in classi di contribuenza tassabili con la medesima tariffa.
4. I costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati – da coprire con il gettito della tassa sono individuati tenendo conto del D.P.R. 158/1999 e determinati annualmente dal Piano Finanziario di cui all'art.1 comma 683 Legge 147/2013. Il Piano finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni. È riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo del tributo comunale sui rifiuti, al netto della maggiorazione e del tributo provinciale per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato e per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
5. Le tariffe si compongono di una quota determinata in relazione alle componenti essenziali del costo del servizio di gestione dei rifiuti (quota fissa), e da una quota rapportata alle quantità di rifiuti conferiti, al servizio fornito ed all'entità dei costi di gestione (quota variabile).
6. Il provvedimento di determinazione delle tariffe del tributo stabilisce la ripartizione dei costi del servizio tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, indicando il criterio adottato.

7. Le tariffe della TA.RI. sono approvate annualmente dal Consiglio Comunale entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, in conformità al piano finanziario.
8. In deroga a quanto sopra ed alle norme dell'art. 1, comma 169, della Legge 296/2006, le tariffe del tributo possono essere modificate, entro il termine stabilito dall'art. 193 del D. Lgs. 267/2000, ove necessario per il ripristino degli equilibri di bilancio.
9. Ai fini TA.RI. le categorie e le classi in cui sono suddivisi i contribuenti per la quantificazione delle rispettive tariffe sono individuate ai sensi dei successivi articoli.
10. Gli utenti del servizio sono distinti nelle due macro-categorie delle utenze domestiche (abitazioni private) e delle utenze non domestiche (tutte le altre utenze) tra le quali viene ripartito l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa.

Art. 10 - UTENZE DOMESTICHE

1. Per il calcolo della tariffa di ogni utenza domestica occupata da un nucleo familiare residente nel Comune si fa riferimento, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti come di seguito individuati.
2. Per le utenze domestiche condotte da persone fisiche che hanno stabilito la propria residenza anagrafica nel Comune di Cassano delle Murge, il numero degli occupanti è quello del nucleo familiare risultante all'Anagrafe del Comune, salva diversa e documentata dichiarazione dell'utente. Devono comunque essere dichiarate le persone che non fanno parte del nucleo familiare anagrafico e dimoranti nell'utenza per almeno sei mesi nell'anno solare, come ad es. le colf che dimorano presso la famiglia. Per i contribuenti residenti nel Comune, che abbiano già presentato la denuncia di iscrizione, il numero di componenti impostato per il calcolo del tributo sarà quello alla data del primo gennaio dell'anno di riferimento, salvo diversa comunicazione da inoltrare entro i termini di presentazione delle denunce.
3. Sono considerati presenti nel nucleo familiare anche i membri temporaneamente domiciliati altrove. Nel caso di servizio di volontariato o attività lavorativa **o di studio** prestata all'estero e nel caso di degenze o ricoveri presso case di cura o di riposo, comunità di recupero, centri socio-educativi, istituti penitenziari, per un periodo non inferiore all'anno, la persona assente non viene considerata ai fini della determinazione della tariffa, a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
4. Per le utenze domestiche condotte da soggetti non residenti nel Comune, per gli alloggi dei cittadini residenti all'estero (iscritti AIRE), e per gli alloggi a disposizione di enti diversi dalle persone fisiche occupati da soggetti non residenti, si assume come numero degli occupanti quello indicato dall'utente debitamente documentato o, in mancanza, quello derivante dal seguente prospetto basato sui Mq. dichiarati comprensivi di pertinenze.

Intervallo Mq.	Numero occupanti
0 - 20	1
21 - 40	2
41 - 60	3
61 - 80	4
81 - 100	5
Da 101	6

5. Resta ferma la possibilità per il comune di applicare, in sede di accertamento, il dato superiore emergente dalle risultanze anagrafiche del Comune di residenza.

6. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili locali pertinenziali, si considerano utenze domestiche, con un occupante, se condotte da persona fisica priva nel Comune di utenze abitative, con attribuzione sia della quota fissa che di quella variabile. Diversamente alle suddette unità si applica la sola quota fissa, in quanto quella variabile è già riconducibile al computo effettuato per l'unità abitativa, e per il calcolo degli occupanti di tali tipologie di immobili si seguono le disposizioni di cui ai commi precedenti. Nel caso di persone giuridiche i medesimi luoghi si considerano utenze non domestiche.
7. Per le unità abitative, di proprietà, o possedute a titolo di usufrutto, uso o abitazione da soggetti già ivi anagraficamente residenti, tenute a disposizione dagli stessi dopo aver trasferito la residenza/domicilio in Residenze Sanitarie Assistenziali (R.S.A.) o istituti sanitari e socio-sanitari e non locate o comunque utilizzate a vario titolo, il numero degli occupanti è fissato, previa presentazione di richiesta documentata, in una unità.
8. Per le unità immobiliari ad uso abitativo occupate da due o più nuclei familiari la tariffa è calcolata con riferimento al numero complessivo degli occupanti l'alloggio.
9. Il numero degli occupanti delle utenze domestiche è quello risultante al primo di gennaio dell'anno di riferimento o, per le nuove utenze, alla data di apertura. Le variazioni intervenute successivamente avranno efficacia a partire dall'anno seguente.

Art. 11 - UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le tariffe delle utenze non domestiche si articolano in 30 classi, in base alla tipologia di attività svolta e al relativo coefficiente di potenziale produzione di rifiuti, secondo le classi di contribuzione specificate nelle categorie merceologiche previste dal D.P.R. 158/1999 e quanto disposto dal precedente art. 9.
2. L'inserimento di un'utenza in una delle categorie di attività previste al comma 1, di regola viene effettuato sulla base della classificazione delle attività economiche ATECO adottata dall'ISTAT relative all'attività principale o ad eventuali attività secondarie, fatta salva la prevalenza dell'attività effettivamente svolta ovvero in base a quanto denunciato ai fini IVA. In assenza di tali informazioni, viene attribuita la categoria relativa all'attività effettivamente svolta ed indicata dal contribuente nella dichiarazione, e per le attività professionali si fa riferimento all'iscrizione all'ordine di appartenenza.
3. I locali e le aree eventualmente adibite ad usi diversi da quelli come individuati al comma 1, vengono associati ai fini dell'applicazione della tariffa, alla classe di attività che presenta con essi maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e quindi della connessa produzione di rifiuti.
4. Nel caso di più locali o porzioni di essi adibiti ad attività funzionalmente collegate si applica la tariffa attribuita all'attività principale svolta negli stessi alla quale gli altri locali sono asserviti qualora non siano distinguibili le singole superfici.
5. Per i locali adibiti ad utenze domestiche, ove parte della superficie sia destinata allo svolgimento di una attività, quest'ultima porzione di superficie sarà scorporata da quella già assoggettata al tributo come utenza domestica.
6. La natura del prelievo richiede di valorizzare, ai fini della corretta individuazione della tariffa applicabile, la concreta attività esercitata in un locale o su un'area a prescindere dalle caratteristiche soggettive del contribuente. Il tributo viene pertanto liquidato con la tariffa corrispondente al tipo di attività effettivamente svolta nel locale o sull'area (o, in mancanza, con tariffa di attività simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di rifiuti) senza che rilevi in alcun modo un diverso accatastamento dell'immobile o la natura giuridica dell'occupante.

7. La tassa dovuta dalla singola utenza non domestica si ottiene moltiplicando la tariffa unitaria (quota fissa più quota variabile) ad essa concretamente applicabile (ossia la tariffa unitaria prevista per la classe di attività cui è ricondotta quella singola utenza) per la superficie tassabile.

Art. 12 - ZONE SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutte le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.

Art. 13 - RIDUZIONI ED ESENZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art.1, comma 659, della Legge n. 147/2013 trovano applicazione le seguenti ipotesi di riduzione:
 - a. abitazioni e relative pertinenze tenute a disposizione per uso stagionale o altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non volere cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune:
riduzione 20% quota variabile.
 - b. locali non adibiti ad abitazione ed aree scoperte, nell'ipotesi di uso stagionale o non continuativo ma ricorrente, per un periodo non superiore a sei mesi dell'anno, risultante dalla licenza o autorizzazione rilasciata da competenti organi per l'esercizio dell'attività svolta:
riduzione 30% quota variabile.
 - c. abitazioni e relative pertinenze occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero a condizione che restino inutilizzati perché tenuti a disposizione:
riduzione 30% quota variabile.
2. **Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 il tributo è ridotto per le seguenti fattispecie:**
 - a. **abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente non superi il limite di €5.000,00 a condizione che l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso, diritto d'abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.**
Ai fini della richiesta di riduzione si ritiene valido "l'Indicatore della situazione economica equivalente" presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".
riduzione 50% quota fissa e variabile.
3. **Ai sensi dell'art. 1, comma 660, della Legge n. 147/2013 sono esenti dal tributo (quota fissa e variabile) le seguenti fattispecie:**
 - a. **abitazione principale e relative pertinenze di un nucleo familiare il cui valore ISEE complessivo riferito all'anno precedente sia pari a € 0,00 a condizione che l'immobile sia posseduto a titolo di proprietà, usufrutto, diritto d'uso,**

diritto d'abitazione o locazione, e sia adibito a residenza anagrafica e dimora abituale del nucleo familiare.

Ai fini della richiesta d'esenzione si ritiene valido "l'Indicatore della situazione economica equivalente" presentato ai sensi del D.P.C.M. 159/2013 - "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione e i campi di applicazione dell'Indicatore della situazione economica equivalente".

Art. 14 - AGEVOLAZIONI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA E L'AVVIO AL RECUPERO

1. Ai contribuenti, di utenze domestiche, che facciano utilizzo della compostiera e ai contribuenti di utenze non domestiche, che abbiano avviato rifiuti assimilati al recupero mediante azienda autorizzata, sono riconosciute - ai sensi dell'art.1 comma 649 e 658 della Legge 147/2013 - le agevolazioni di cui ai seguenti commi, se in regola con il pagamento della tassa rifiuti.
2. La riduzione di cui al comma 1 relativa alle utenze domestiche trova applicazione sulla quota fissa e variabile in base ai seguenti criteri:
 - la riduzione legata al compostaggio domestico è quantificata nella misura percentuale del 10% della tariffa, con effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione di apposita istanza in cui il contribuente attesta di voler praticare in modo continuativo il compostaggio. Questa istanza ha effetto anche per le annualità successive salvo modifiche delle condizioni ad esse sottese e fermo l'obbligo del contribuente di dichiarare tempestivamente al Comune l'eventuale successiva cessazione di detta attività di compostaggio.
La presentazione di detta istanza autorizza il Comune e/o il Gestore ad effettuare verifiche, anche periodiche, per accertare l'effettiva pratica del compostaggio. Il riconoscimento dello sconto resta comunque condizionato, in tutti i casi, dalle risultanze della prevista attività di controllo sull'effettività della pratica del compostaggio da parte dell'Ufficio competente.
In caso di verifica compiuta con esito negativo, la suddetta riduzione decadrà con effetto per l'intero anno di riferimento del controllo.
Tale riduzione sarà avviata previa predisposizione dell'albo dei compostatori da parte dell'Ufficio preposto alla gestione del compostaggio.
3. La tassa è scontata nella misura di 0,05 euro/kg dai titolari di utenze non domestiche che, previa presentazione di apposita istanza, dimostrino di aver avviato al recupero determinate quantità di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari, di cui all'art. 8 di questo regolamento) prodotti dalle loro attività a condizione che:
 - a. il richiedente produca al Comune apposita documentazione probante la tipologia e la quantità di rifiuto assimilato avviato a recupero;
 - b. risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 1000 kg all'anno di rifiuti assimilati (imballaggi secondari e terziari esclusi).
 - c. il richiedente non goda già della detassazione totale delle superfici di produzione.
4. In ogni caso la suddetta agevolazione - in considerazione del fatto che il rifiuto assimilato è contestualmente producibile e smaltibile tramite il pubblico servizio di raccolta ai sensi dell'art.1 comma 641 della Legge 147/2013 (presunzione di produzione di rifiuto urbano e assimilato) - non potrà superare il 30% dell'ammontare totale della quota variabile.
5. La riduzione di cui al comma 3 è applicata a conguaglio sulla tassa dovuta per l'anno successivo in base al positivo riscontro dell'Ufficio Tributi sull'effettiva esistenza dei necessari presupposti. A tal fine il contribuente è tenuto a consegnare all'Ufficio Tributi tutta la necessaria documentazione attestante la qualità e quantità di rifiuti assimilati avviati a recupero nel corso dell'anno interessato dalla richiesta di agevolazione entro il 20 gennaio dell'anno successivo.

ART. 14 BIS - ESCLUSIONE DELLA COMPONENTE VARIABILE DELLA TARIFFA IN CASO DI USCITA DAL SERVIZIO PUBBLICO.

1. Ai sensi degli articoli 198, comma 2-bis e 238, comma 10, del D.Lgs n. 152/06, come modificato dall'art. 3, comma 12, del D.Lgs. n. 116/20, le utenze non domestiche che producono i rifiuti urbani di cui all'articolo 183 comma 1, lettera b-ter) punto 2, del medesimo D.Lgs. n. 152/06 possono, per il conferimento dei propri rifiuti urbani, optare di servirsi del gestore del servizio pubblico, ovvero, per un periodo non inferiore a cinque anni, degli operatori privati presenti sul mercato, regolarmente abilitati, salva la possibilità per il Comune, a richiesta dell'utente, previa valutazione del gestore del servizio pubblico, di riprendere l'erogazione del servizio anche prima della scadenza quinquennale.
2. Le utenze non domestiche che, ai sensi del comma precedente, optano per il conferimento di tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico e dimostrano di aver avviato tutti i rifiuti stessi al recupero, sono escluse dalla corresponsione della componente variabile della tariffa.
3. Ai sensi dell'art. 30, comma 5, del D.L. n. 44/2021, convertito, con modificazioni, nella L. n. 69 del 21/05/2021, l'opzione si esercita mediante comunicazione da presentare all'Ufficio Ambiente del Comune, mediante PEC, entro il termine perentorio del 30 giugno di ciascun anno, con effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo. Gli effetti della comunicazione decorrono, quindi, dal periodo d'imposta successivo a quello di presentazione e per almeno cinque anni. Per la sola annualità 2021, sono considerate valide le istanze pervenute entro il termine perentorio del 31 maggio, con effetto dal 1° gennaio 2022 come previsto dalla vigente normativa.
4. Nella comunicazione, sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa/attività, devono essere indicati: l'ubicazione degli immobili di riferimento e le loro superfici tassabili, il tipo di attività svolta in via prevalente con il relativo codice ATECO, la durata del periodo, non inferiore a cinque anni, per la quale si intende esercitare tale opzione, l'impegno a restituire le attrezzature pubbliche in uso, quali cassoni e containers.
5. Alla comunicazione, valida anche quale denuncia di variazione ai fini della TARI, va allegata l'attestazione di cui al predetto articolo 238, comma 10, del D.Lgs. n. 152/06, rilasciata dall'operatore privato, nonché copia del contratto stipulato oltre all'indicazione della tipologia e dei quantitativi dei rifiuti da avviare a recupero, distinti per codice EER e stimati sulla base dei quantitativi prodotti nell'anno precedente.
6. L'opzione, ove esercitata, s'intende riferita a tutte le frazioni di rifiuto urbano prodotto.
7. Le utenze non domestiche comunicano, altresì, all'Ufficio Ambiente del Comune l'eventuale variazione dell'operatore privato nel corso del quinquennio, producendo la medesima documentazione di cui sopra.
8. L'Ufficio Ambiente del Comune, ricevuta la comunicazione, ne seguirà l'istruttoria dandone notizia al gestore del servizio rifiuti, nonché a tutti gli uffici competenti, ai fini del distacco dal servizio pubblico.
9. La mancata presentazione della comunicazione di recupero autonomo entro i suddetti termini perentori è da intendersi quale scelta dell'utenza non domestica di avvalersi, per la specifica annualità in considerazione, del servizio pubblico.
10. Le utenze non domestiche che intendono riprendere ad usufruire del servizio pubblico prima della scadenza del quinquennio devono farne istanza al Comune entro il 30 giugno, con effetti a decorrere dall'anno successivo. Il Comune, previa valutazione effettuata dal gestore del servizio rifiuti, può accogliere l'istanza e riprendere la gestione qualora ciò non

comporti un disequilibrio sull'organizzazione del servizio, con riferimento alle modalità e ai tempi di svolgimento dello stesso.

11. Entro il 20 febbraio di ciascun anno, le utenze non domestiche che hanno conferito tutti i rifiuti urbani al di fuori del servizio pubblico devono comunicare all'Ufficio Ambiente del Comune i quantitativi dei rifiuti urbani avviati a recupero nell'anno precedente, dando specifica evidenza di quelli avviati a riciclo. Tali quantitativi dovranno essere uguali o superiori al totale dei rifiuti prodotti dell'anno precedente l'uscita e desumibili dagli appositi formulari di identificazione dei rifiuti, salva dimostrazione delle ragioni di una minor produzione dei rifiuti. Alla comunicazione va allegata attestazione, rilasciata dal soggetto che ha effettuato l'attività di recupero dei rifiuti stessi, contenente anche i dati dell'utenza cui i rifiuti si riferiscono e il periodo durante il quale ha avuto luogo l'operazione di recupero.
12. L'Ufficio Ambiente del Comune effettua i controlli e richiede le ispezioni e la verifica della coerenza e della correttezza delle rendicontazioni presentate rispetto all'attività svolta ed alle quantità prodotte. Nel caso di irregolarità, dichiarazioni mendaci o comportamenti difforni da quanto comunicato, gli stessi saranno sanzionati, salvo più gravi violazioni, attraverso il recupero della TARI dovuta e l'applicazione della disciplina prevista per le dichiarazioni infedeli.
13. Nel caso di omessa presentazione della rendicontazione dell'attività di recupero nei termini previsti, ovvero quando non si dimostri il totale recupero dei rifiuti prodotti in caso di fuoriuscita dal servizio pubblico, il Comune provvede al recupero della quota variabile della tariffa indebitamente esclusa dalla tassazione.
14. Eventuali irregolarità nel conferimento dei rifiuti, oltre a determinare la decadenza della specifica esclusione per avvio a recupero, saranno sanzionabili ai sensi della normativa vigente.

Art. 15 - DISCIPLINA DELLE RIDUZIONI TARIFFARIE, DELLE AGEVOLAZIONI E DELLE ESENZIONI E LORO CUMULO

1. Le riduzioni tariffarie, le agevolazioni e le esenzioni si applicano a seguito di presentazione di apposita denuncia del contribuente con allegata documentazione relativa al possesso dei requisiti richiesti per il riconoscimento delle stesse.
2. L'applicazione della riduzione, agevolazione o esenzione, in caso di positivo riscontro dell'ufficio decorrerà, in mancanza di diversa specifica disposizione, dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del relativo presupposto (se oggettivamente documentato) o, in mancanza, dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa istanza e/o dichiarazione.
3. Per le annualità successive a quella di prima presentazione di riduzioni tariffarie, agevolazioni ed esenzioni che comportino la verifica da parte dell'Ufficio di elementi oggettivamente non in possesso dell'Ente, il contribuente dovrà produrre annualmente, entro il termine di presentazione della denuncia, per l'anno di riferimento, di cui al comma 1, la documentazione integrativa comprovante la sussistenza dei requisiti.
4. Il non rispetto di quanto disposto dal comma 3 comporta la decadenza del beneficio concesso.
5. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni e agevolazioni, nell'ambito di ciascuna fattispecie sarà applicata la riduzione e l'agevolazione che comporterà una maggiore diminuzione del tributo e ciascuna di esse opererà sull'importo ottenuto dall'applicazione della riduzione o agevolazione precedentemente considerata.

6. La riduzione ed agevolazione applicate potranno cumularsi fino ad una percentuale massima del 50% della quota fissa e del 50% della quota variabile.

Art. 16 - TASSA GIORNALIERA

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti da soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali ed aree pubbliche o di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio l'art.1 comma 662 e ss. si istituisce apposita tassa in base a tariffa giornaliera.
2. L'occupazione o detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La misura tariffaria è determinata in base alla tariffa annuale, rapportata a giorno, del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, maggiorata dell'importo percentuale deliberato annualmente in sede di approvazione delle tariffe.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione si intende assolto con il pagamento della tassa, da effettuarsi – ai sensi dell'art.1 comma 664 Legge 147/2013 - contestualmente alla tassa di occupazione suolo pubblico (TOSAP) tramite versamento sul conto corrente postale intestato al Comune.
5. Per le occupazioni che non richiedono autorizzazione o che non comportano il pagamento della TOSAP, la tassa giornaliera deve essere corrisposta mediante apposito versamento con le modalità di cui al precedente comma 4.
6. In caso di mancato versamento, per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le disposizioni previste per la tassa annuale, in quanto compatibili.

Art. 17 - TRIBUTO PROVINCIALE

1. Ai sensi dell'art.1 comma 666 Legge 147/2013 è fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30.12.1992, n.504, applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 18 - TERMINI, DECORRENZA E CONTENUTO DELLE DICHIARAZIONI

1. I soggetti passivi della tassa sono tenuti a presentare apposita dichiarazione al Comune relativa:
 - a. all'inizio del possesso o detenzione;
 - b. alla variazione di quanto precedentemente dichiarato;
 - c. alla cessazione del possesso o detenzione.
2. La dichiarazione è unica con riferimento a ciascuna unità immobiliare: una stessa unità immobiliare non può essere parzialmente dichiarata ai fini del tributo da due o più soggetti passivi, salvo i casi in cui i soggetti passivi dispongano di distinte porzioni della stessa unità immobiliare (escluse le abitazioni) sulla base di autonomi contratti e ferma restando la disciplina codicistica in materia di obbligazioni solidali e diritto di regresso.
3. In deroga a quanto disposto dall'art.1 comma 684 - nell'esercizio del potere regolamentare generale di cui all'art.52 D. Lgs. 446/1997- la dichiarazione di inizio possesso o detenzione deve essere presentata entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello in cui il soggetto

passivo è divenuto possessore o detentore del locale o area, con effetto dal primo giorno del mese successivo all'inizio del possesso o detenzione.

4. La dichiarazione conserva efficacia anche per le annualità successive fino a presentazione di nuova dichiarazione attestante l'eventuale variazione delle condizioni di imposizione o la cessazione del possesso o detenzione.
5. Nel medesimo termine di cui al comma 3 deve essere dichiarata ogni variazione che incida sull'ammontare della tassa.
In ogni caso le variazioni che comportino un aumento di tariffa producono effetti dal primo giorno del mese successivo a quello di effettiva variazione degli elementi stessi, a prescindere dalla tempestività della relativa dichiarazione.
Le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa, decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla maturazione del relativo presupposto, solo se oggettivamente documentato. In mancanza di documentazione o riscontri oggettivi, decorreranno dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione in quanto, diversamente, non verificabile dagli uffici comunali.
6. La cessazione del possesso o detenzione di locali e aree ha effetto a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla presentazione della relativa dichiarazione; in caso di dichiarazione tardiva la cessazione potrà essere disposta con decorrenza dal primo giorno del mese successivo alla effettiva perdita della disponibilità del locale o area a condizione che il contribuente possa adeguatamente ed oggettivamente documentarla e datarla.
A tal fine si considera idonea prova di cessazione:
 - a. se il tributo è stato assolto da altro soggetto subentrante a seguito di dichiarazione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di decorrenza della dichiarazione del subentrante;
 - b. la dimostrazione dell'avvenuta cessazione delle utenze dei servizi precedentemente allacciati per l'immobile in questione. In tal caso la cessazione avrà effetto dalla data di comprovato distacco dell'utenza.
 - c. la presenza di un subentrante a seguito dell'avvenuta locazione (con contratto registrato) del medesimo locale a soggetto diverso dal contribuente;
 - d. la lettera di disdetta del contratto di locazione, se risulta notificata al proprietario-locatore e/o registrata e se ad essa è allegata copia del contratto di locazione (deve trattarsi di contratto registrato) oggetto di disdetta.
7. La dichiarazione deve contenere:
 - a. per le utenze domestiche:
 - cognome e nome, luogo e data di nascita, indirizzo di residenza e codice fiscale del dichiarante (in presenza di residenti il dichiarante deve essere uno dei residenti);
 - indirizzo (via, numero civico, numerazione interno), dati catastali completi della/delle unità immobiliari possedute/detenute e superficie calpestabile determinata ai sensi di quanto disposto dal presente regolamento;
 - data di decorrenza del possesso/detenzione e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
 - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
 - b. Per le utenze non domestiche:
 - identificazione della società/ditta/ente dichiarante (denominazione/ragione sociale, sede legale, codice fiscale, codice ATECO) e del relativo legale rappresentante (nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e recapiti telefonici-email);
 - identificazione della/delle unità immobiliari ed aree scoperte operative possedute/detenute (via, numero civico, numerazione interno, dati catastali

completi), superficie calpestabile determinata di quanto disposto dal presente regolamento e destinazione d'uso;

- la data di inizio del possesso/detenzione dei locali e delle aree e titolo alla base della disponibilità delle dichiarate unità immobiliari.
 - indicazione di eventuali presupposti per usufruire di agevolazioni, riduzioni, esenzioni;
8. Nella dichiarazione di cui al comma 7 il dichiarante potrà indicare un proprio indirizzo e-mail per il recapito di eventuali comunicazioni.
 9. Il comune predispone e rende disponibili ai contribuenti i modelli dichiarativi TA.RI. sia in formato cartaceo che sul proprio sito istituzionale.

Art. 19 - VERSAMENTI

1. La TA.RI., ai sensi dell'art.1 comma 690 della Legge n. 147/2013, è applicata e riscossa dal Comune.
2. L'importo della tassa deve essere annualmente versato – con le modalità stabilite dall'art.1 comma 688 Legge n. 147/2013 – in due rate di pari importo, con scadenza 16 giugno e 16 dicembre, con possibilità di pagamento in unica soluzione entro la scadenza del 16 giugno. Tali scadenze hanno valore a partire dall'anno 2015, per l'anno 2014 valgono le scadenze stabilite con D.G.C. n. 61 del 22.05.2014.
Il Comune si riserva di stabilire, con apposita Delibera di Giunta Comunale, scadenze diverse dandone previa e ampia notizia.
3. Il Comune, per facilitare il corretto versamento della tassa fa pervenire ai contribuenti entro le scadenze di cui al comma 2 appositi prospetti riassuntivi della tassa risultante dovuta sulla base delle dichiarazioni presentate, allegando il modulo di versamento.
4. Il contribuente è tenuto ad effettuare il versamento entro i termini di cui al precedente comma 2 per non incorrere nella sanzione prevista dal comma 695 dell'art.1 Legge n. 147/2013 legata all'omesso o insufficiente versamento della tassa risultante dalla dichiarazione. È obbligo del contribuente prestare la necessaria diligenza ed attivarsi in caso di mancato recapito del prospetto di calcolo della tassa (predisposto dal comune) per poter comunque seguire il versamento entro il relativo termine di scadenza.

Art. 20 - FUNZIONARIO RESPONSABILE I.U.C.-TA.RI.

1. A norma del comma 692 dell'art. 1 Legge 147/2013, la Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo, ove consentito dalle vigenti disposizioni di legge.

Art. 21 - VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. L'attività di controllo è effettuata con le modalità stabilite in materia di I.U.C. dal comma 692 e ss. dell'art.1 Legge n. 147/2013.
2. Il Comune svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai soggetti passivi e le attività di controllo per la corretta applicazione della tassa. A tal fine il funzionario responsabile del tributo può:

- a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad Uffici Pubblici o ad Enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti delle singole contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dando preavviso al contribuente di almeno 7 giorni, nei limiti e nei casi previsti dalla legge. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione l'Ente procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del Codice Civile. Per le operazioni di cui sopra, il Comune ha facoltà di avvalersi:
 - degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della Legge n. 296/2006, ove nominati;
 - del proprio personale dipendente;
 - di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con il quale il medesimo può stipulare apposite convenzioni.Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.
 - d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate.
3. Per le finalità del presente articolo, tutti gli Uffici Comunali sono obbligati a trasmettere all'Ufficio Tributi, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi :
- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
 - delle comunicazioni di inizio/fine lavori ricevute;
 - dei provvedimenti di abitabilità/agibilità rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
 - dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
 - di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.
4. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, il Comune provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni e delle spese. L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal funzionario responsabile del tributo.
5. Il versamento delle somme dovute a seguito della notifica degli avvisi di accertamento avviene mediante modello di pagamento unificato o altre modalità consentite dalle vigenti disposizioni normative in materia. Il tributo oggetto di accertamento deve essere versato entro 60 giorni dalla notifica del relativo atto con le modalità di pagamento indicate nell'atto stesso.
6. Le notifiche degli atti di accertamento IUC-TA.RI. sono effettuate, quando possibile, anche tramite PEC.

Art. 22 - SANZIONI ED INTERESSI

1. Si applicano a tutte le violazioni del presente regolamento, le disposizioni di cui:
 - ai comma dal 695 al 699 dell'art.1 della Legge n. 147/2013;
 - al vigente Regolamento generale delle entrate;
 - ai D.Lgs. nn. 471,472 e 473 del 18 dicembre 1997 e ss.mm. e ii.

Art. 23 - CONTENZIOSO E ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso secondo le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 546/1992.
2. Ai sensi dell'art. 50 della Legge n. 449/1997 e del comma 5 dell'art. 9 del D. Lgs. n. 23/2011, si applica all'imposta unica comunale – componente TA.RI. l'istituto dell'accertamento con adesione, così come disciplinato dal vigente regolamento comunale in materia, emanato sulla base dei principi dettati dal D. Lgs. n. 218/1997.

Art. 24 - RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato integrale pagamento dell'avviso di accertamento di cui al precedente articolo nei termini di legge, si procederà alla riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti.

Art. 25 - RIMBORSI

1. Il contribuente può richiedere il rimborso o la compensazione delle somme versate e non dovute secondo i termini e le modalità stabilite dal vigente regolamento comunale che disciplina le entrate.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi calcolati nella misura indicata nel vigente regolamento comunale per la disciplina delle entrate, secondo il criterio dettato dal comma 165 dell'art. 1 della Legge n. 296/2006, con decorrenza dalla data dell'eseguito versamento.

Art. 26 - IMPORTI MINIMI

1. Il versamento ordinario non è dovuto per importi annuali uguali o superiori ad euro cinque. L'importo minimo definito è riferito alla somma dovuta a solo titolo di tassa.
2. Non si procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, inclusivo di tributo, interessi e sanzioni è inferiore ad euro dodici con riferimento ad ogni periodo d'imposta, esclusa l'ipotesi di ripetuta violazione degli obblighi di versamento del tributo.
3. Non si procede al rimborso e alla compensazione di somme per importi inferiori a euro cinque.

Art. 27 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D. Lgs. n.196/2003.

Art. 28 - NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti relative alla disciplina TA.RI. nonché alle altre norme legislative e regolamentari vigenti applicabili.

**Art. 29 - TRANSIZIONE ALLA NUOVA TASSA E RISCOSSIONE TASSA RIFIUTI
2013 TARDIVAMENTE DICHIARATA**

1. Sulla base di quanto disposto dall'art.1 comma 646 Legge 147/2013 per l'applicazione della tassa si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini dei precedenti prelievi sui rifiuti. A tal fine vengono automaticamente mutate ai fini TA.RI. - senza necessità di ulteriori adempimenti da parte dei contribuenti - le posizioni Tassa Rifiuti che risultano aperte al 31.12.2013.
2. In caso di elementi non contenuti nelle banche dati T.A.R.S.U., si ricorrerà alle informazioni già presenti nelle altre banche dati a disposizione dell'Ente e ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti, nel rispetto dei principi della Legge 212/2000.

Art. 30 - ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2014, sulla base di quanto disposto dal comma 16 dell'art. 53 della Legge n.388/2000, così come modificato dal comma 8 dell'art. 27 della Legge n.448/2001, e dal comma 381 dell'art.1 della Legge n. 228/2012.